

Allegato "B" all'atto repertorio nn. 12035/7955

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") ed, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, oltre che del D.Lgs 460/97, fino a quando sarà in vigore, una Associazione avente la seguente denominazione:

**"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA E LA RICERCA DELLE
CARDIOMIOPATIE ETS ONLUS"**, in brevità denominata anche

"ASSOCIAZIONE AICARM ETS ONLUS"

L'acronimo ETS verrà utilizzato successivamente all'iscrizione al RUNTS, mentre l'acronimo ONLUS fino al termine di validità del Dlgs. 460/97.

ART. 2 SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale e di fatto nel Comune di Firenze. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non costituisce modifica statutaria.

ART. 3 SCOPO E OGGETTO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva e/o principale, finalità di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale, rientranti nella categoria di cui all'art. 5 lett. c) del CTS "prestazioni socio-sanitarie", ovvero nel settore dell'assistenza sociale, di

cui art.1 comma 1 lettera a)-1 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

In particolare l'Associazione si occuperà di:

1. Promuovere l'aggregazione dei pazienti con Cardiomiopatie (Malattie del muscolo cardiaco) e dei loro familiari, al fine di interloquire a livello istituzionale e sanitario, di far circolare informazioni e idee per migliorare la qualità di vita e di minimizzare l'impatto delle cardiomiopatie sul benessere clinico, psicologico, economico e professionale degli individui affetti.

2. Contribuire alla ricerca scientifica di Università, IRCSS, ospedali.

3. Divulgare informazioni sulle Cardiomiopatie anche di origine genetica, compreso epidemiologia, metodi diagnostici e terapie, anche utilizzando strumenti informatici ed organizzando convegni regionali o nazionali.

4. Migliorare lo standard di assistenza ai pazienti con Cardiomiopatia, incluso la verifica delle strutture preposte e la promozione dei centri di eccellenza con provata esperienza, assistenziale e di ricerca nel settore.

5. Aiutare i pazienti con Cardiomiopatia durante il percorso di cura, sia mediante informazioni pratiche riguardanti i centri di eccellenza e i sanitari qualificati, sia - ove necessario - mediante un sostegno economico che garantisca l'accesso alle cure migliori in ambito nazionale..

Resta ferma la facoltà per l'assemblea di deliberare eventuali ampliamenti, integrazioni e/o modifiche alle attività istituzionali qui tracciate.

L'Associazione, inoltre, non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di AICARM, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.

L'Associazione si avvale, per il perseguimento dei propri scopi, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche dei propri soci, nonché dell'apporto di personale volontario.

ART. 4 ATTIVITA' DIVERSE

Ai sensi dell'art. 6 CTS e, fin quando in vigore, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione potrà svolgere anche attività "diverse" da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, a ciò dandosi sin d'ora espresso consenso. L'Associazione potrà inoltre:

- 1) fornire supporto agli associati dal punto di vista di servizi di consulenza, assistenza, tutoraggio, formazione;

- 2) tutelare gli interessi degli associati, anche assumendone la rappresentanza nei rapporti con pubbliche autorità, enti pubblici e privati ed organizzazioni sindacali, sia in Italia che all'estero;
- 3) fornire assistenza e consulenza agli associati in ogni questione comunque connessa ai loro interessi;
- 4) istituire servizi ed uffici in Italia e all'estero che possano compiere studi, accertamenti, seminari, convegni, conferenze, ecc.;
- 5) promuovere con opportune azioni le modifiche legislative, societarie e fiscali, necessarie a migliorare la situazione dei pazienti con cardiopatie;
- 6) promuovere azioni di sistema, intese nel senso di sinergie fra gli associati ed anche con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di attività che mirino al conseguimento dell'oggetto sociale;
- 7) istituire centri e sedi secondarie nelle quali raggiungere l'oggetto sociale;
- 8) organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo per far conoscere l'associazione, convegni, conferenze, tavole rotonde, meetings e ogni altra manifestazione atta a raggiungere le finalità istituzionali, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- 9) provvedere all'edizione ed alla diffusione di riviste,

opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione;

10) esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della associazione.

ART. 5 RACCOLTA FONDI

L'Associazione, in ossequio al dettato dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, da quando questo entrerà in vigore, potrà esercitare, con qualsiasi strumento e modalità, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi potrà essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico oppure attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Finché non sarà abrogato il Dlgs. 460/97, la Onlus potrà raccogliere fondi solo con le modalità espresse nel predetto decreto all'art. 2 comma 1.

ART. 6 DURATA

L'associazione viene costituita a tempo indeterminato.

ART.7 PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione si ispira ai seguenti principi informativi:

- assenza di scopo di lucro;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e di utilità

sociale;

- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- sovranità dell'assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle economiche marginali e strumentali, di cui al precedente art.4.

ART. 8 I SOCI

Ammissione di nuovi soci:

Possono entrare a far parte dell'Associazione, in numero illimitato, in qualità di soci le persone fisiche e/o le persone giuridiche gli enti religiosi/ecclesiastici, che godano di tutti i diritti civili, che siano interessati alle attività di interesse generale perseguite dell'Associazione, che partecipino a pieno dei valori e dei principi ispiratori, e che condividano finalità e scopi dell'ente.

L'ammissione di un nuovo socio avverrà per deliberazione del consiglio direttivo, previa apposita istanza formulata dall'interessato, e mediante annotazione nel libro soci.

L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione dovrà essere comunicato, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, all'interessato a mezzo raccomandata.

Avverso la deliberazione di rigetto, l'interessato potrà chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci,

in seduta ordinaria. La decisione dell'assemblea resterà inappellabile.

Una volta ammesso, il socio è tenuto al versamento della quota associativa, come infra previsto.

La qualità di socio è intrasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili.

Diritti e doveri dei soci:

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, sulla base di quanto eventualmente stabilito da successivi regolamenti;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale sia all'interno dei locali dell'associazione sia in occasione di ogni evento che la concerna;
- tutti i soci, indistintamente, dovranno rispettare le norme dettate dallo statuto associativo e da eventuali successivi regolamenti e conformarsi alle delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- i soci non dovranno compiere atti incompatibili con

l'appartenenza all'Associazione e contrari agli scopi della medesima;

- il socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo e la cui data di scadenza è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, mediante versamento della corrispondente quota, comporterà la decadenza tacita ed automatica dalla qualità di associato;

- ciascun socio al momento dell'iscrizione alla Associazione, dovrà fornire indirizzi e recapiti utili e validi per ogni informazione e/o comunicazione nonché ai fini della convocazione dell'assemblea. All'uopo il socio si impegna, così liberando e dispensando l'Associazione, a comunicare alla stessa ogni variazione di recapiti ed indirizzi precedentemente indicati.

Perdita della qualità di socio:

La perdita della qualità di socio e/o l'esclusione dall'Associazione avverrà

a) per morte dell'associato;

b) per recesso del socio, come regolato al paragrafo che segue;

c) ove il socio non sia in regola con il versamento della quota associativa annua;

d) ove il socio abbia contravvenuto agli obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti;

e) ove il socio denigri l'Associazione, i suoi organi sociali, i suoi Soci;

f) ove il socio ostacoli il regolare svolgimento e lo sviluppo delle attività istituzionali, perseguendo lo scioglimento dell'Associazione;

g) qualora il socio si appropri indebitamente dei fondi sociali, di atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

h) ove il socio arrechi danni materiali o morali di una rilevante entità all'Associazione;

i) per altri motivi che, giustificati dalla delibera consiliare, ne rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti dell'Associazione.

L'esclusione del socio dalla compagine associativa è rimessa alla deliberazione, motivata, del consiglio direttivo, dopo aver sentito le ragioni dell'interessato. Tale deliberazione è insindacabile e non è ammesso appello, a meno che l'associazione non abbia conseguito la personalità giuridica. In tal caso la deliberazione spetta all'assemblea ed avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla data di notifica della decisione. Avverso detta deliberazione potrà adirsi l'Assemblea, o all'uopo convocata o riunita all'adunanza immediatamente successiva.

La perdita della qualità di associato non darà luogo ad alcun rimborso di quote associative o porzioni di quota versate.

Gli associati che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' facoltà del Consiglio Direttivo riammettere i Soci morosi che abbiano pagato con ritardo la quota di iscrizione.

Facoltà di recesso:

Il socio che intenda recedere dall'Associazione dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A/R od a mezzo pec, da inviarsi presso la sede legale od all'indirizzo pec della medesima, un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Col ricevimento da parte dell'Associazione della predetta comunicazione, la qualità di associato in capo al dimissionario si intenderà automaticamente decaduta.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: assemblea dei soci, consiglio direttivo e presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione:

L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti.

L'adunanza si riunisce previa convocazione da inviare ai soci a mezzo di lettera raccomandata e/o a mezzo di posta elettronica certificata e/o a mezzo mail e/o fax agli indirizzi e recapiti comunicati dai soci al momento dell'iscrizione con ricevuta di avvenuta consegna e/o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale.

L'assemblea dei soci è di norma convocata, in adunanza ordinaria o straordinaria, dal presidente su delibera del consiglio

direttivo, non meno di 10 giorni prima della data indicata nell'avviso di convocazione, e si riunisce, salva diversa indicazione, presso la sede legale dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, al fine di deliberare sul rendiconto di gestione per cassa o, qualora siano superati i limiti dimensionali per potervi optare, il bilancio sociale dell'Associazione, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno, di cui alla convocazione.

L'Assemblea può essere altresì convocata, in forma straordinaria, oltre che su delibera del consiglio direttivo, anche dal solo presidente dell'Associazione, ove da questi ritenuto necessario o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti.

Costituzione dell'assemblea:

Hanno diritto di intervenire ed esprimere voto in assemblea tutti i soci iscritti, che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione annualmente dovuta.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, anche rappresentati da altro socio appositamente delegato. La data di eventuale seconda sessione potrà essere indicata già nello stesso avviso di convocazione

della prima.

La delega è prevista in vigore del RUNTS: ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, sino ad un massimo di 3 (tre), purché munito di regolare delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione, e purché il delegato non rivesta la carica di consigliere.

I soci riuniti in assemblea potranno modificare lo statuto associativo, ad eccezione che per gli scopi indicati nel precedente articolo 3.

Per la validità delle deliberazioni concernenti la modifica dello statuto o in tema di trasformazione, fusione, scissione della Associazione, sarà necessaria la presenza in assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci iscritti ed il consenso di almeno i 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I voti saranno espressi in modo palese, mentre saranno segreti per le deliberazioni riguardanti le nomine e/o revoche delle cariche e la qualità delle persone, o n tutti i casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione che nomina il segretario. Il segretario provvederà a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali saranno sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e

dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

E' possibile l'intervento degli associati in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

Poteri dell'assemblea:

L'assemblea delibera in seduta ordinaria, con il consenso della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal numero dei soci partecipanti:

- sull'elezione del presidente dell'Associazione;
- sulla nomina dei membri del consiglio direttivo;
- sull'eventuale riesame della domanda di ammissione a socio;
- sull'esclusione del socio nel caso di associazione con personalità giuridica;
- sull'approvazione del rendiconto di gestione per cassa o,

qualora siano superati i limiti dimensionali per potervi optare,
del bilancio sociale;

- sulla revoca dei componenti degli organi sociali, ad eccezione
dei membri del Comitato Scientifico, laddove nominato;

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali con
il consenso della maggioranza dei votanti, indipendentemente dal
numero dei presenti, e sulla possibilità di promuovere azione di
responsabilità nei confronti dei medesimi;

- su ogni altra questione espressamente demandata, per legge, atto
costitutivo o statuto, alla deliberazione dell'assemblea
ordinaria.

L'assemblea delibera in seduta straordinaria, con il consenso di
2/3 dei presenti, e la partecipazione della maggioranza degli
iscritti:

- sulla modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;

- su trasformazione, fusione, o scissione della Associazione;

- su ogni altra questione espressamente demandata, per legge, atto
costitutivo o statuto, alla deliberazione dell'assemblea
straordinaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto
in tema di organo assembleare, si richiamano gli artt.24 e 25 del
CTS nonché le norme del Codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Nomina dei membri del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo sarà composto da 5 membri e durerà in carica

per tre anni.

I membri del consiglio direttivo saranno nominati, allo scadere di ciascun mandato triennale, dall'assemblea, in seduta ordinaria, secondo le modalità ed i quorum sopra stabiliti, nella parte del presente atto relativa all'organo assembleare.

I suoi membri potranno essere anche riconfermati e rieletti, alla conclusione del proprio mandato triennale, e senza limiti di numero di mandato.

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione per cooptazione; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva convocazione di assemblea ordinaria, e salva possibilità di ratifica.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri dovesse ridursi a meno di 2/3, l'intero consiglio direttivo sarà da considerarsi decaduto e dovrà essere rinnovato a cura dell'assemblea, da convocarsi il prima possibile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai

terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Costituzione e deliberazioni del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi, o su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri. La convocazione avverrà con le modalità ed i tempi previsti per la convocazione dell'organo assembleare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'eventualità in cui un consigliere dovesse non partecipare a n.3 convocazioni consecutive, il consigliere sarà considerato decaduto di diritto e sostituito per cooptazione dai restanti consiglieri; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva convocazione di assemblea ordinaria, e salva possibilità di ratifica.

E' possibile l'intervento dei membri dell'Organo Amministrativo alle riunioni del medesimo mediante mezzi di telecomunicazione purchè sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e

dissenzianti; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.

Poteri del consiglio direttivo:

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) delibera sulla convocazione dell'assemblea dei soci;
- c) decide su eventuali investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di iscrizione all'Associazione;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con eventuali terzi;
- f) redige il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- g) emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- h) stipula gli atti e i contratti inerenti e funzionali

all'esercizio delle attività sociali;

i) discute e delibera su ogni altra questione non demandata all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato Scientifico, a seguito dell'entrata in vigore del RUNTS.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di organo di amministrazione e di responsabilità degli amministratori, si richiamano gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CTS nonché le norme del Codice civile.

ART. 10 RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa nonché di fronte a terzi sono conferite al presidente e da questi delegabili. Il presidente dell'Associazione, che presiede anche il consiglio direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto. In situazioni di urgenza e necessità, può assumere, inoltre, le decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina

del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'Associazione, questi verrà sostituito dal membro più anziano in carica del consiglio.

ART. 11 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da 3 (tre) professionisti di comprovata esperienza clinica e scientifica, desumibile dal curriculum, nelle materie oggetto dell'attività dell'associazione.

Il Comitato scientifico è nominato dall'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica per il periodo del mandato degli stessi. Il mandato è rinnovabile.

Il Comitato scientifico collabora con l'Organo di amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività dell'Associazione, che verranno presentati annualmente all'assemblea. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio ma non vincolante per la parte del programma che attiene alle attività di ricerca, di studio e di supporto all'attività clinica.

ART. 12 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote degli associati;
- contributi degli associati;
- contributi di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività

istituzionale. Dall'entrata in vigore del CTS anche i proventi dell'eventuale attività COMMERCIALE, mentre in vigenza del Dlgs.

460/97, le entrate di cui all'art. 10 comma 5;

- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

Per il suo finanziamento l'Associazione potrà ricorrere anche a credito esterno ed a prestiti infruttiferi da parte dei suoi associati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, anche nel caso di recesso o di qualsivoglia ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sarà considerata distribuzione indiretta di utili tutto quanto indicato dall'art. 8, 3° comma del CTS, qui richiamato.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per attività statutarie e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE e DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed a deliberare sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo. Ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo

Settore, questo dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui al successivo art.45 comma 1 CTS, ad altro/i ente/i del terzo settore, che svolga/no un'analogha attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in tema di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento si rinvia all'art.9 del vigente CTS.

Fin quando sarà in vigore il Dlgs. 460/97, nel caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 14 RENDICONTO GESTIONALE E BILANCIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2019, mentre gli esercizi successivi si apriranno il 1 gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno. Dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, allorquando sarà istituito.

ART. 15 LIBRI

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, nel caso in cui ci siano, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in

cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è monocratico ed è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Il componente dell'organo di controllo, al quali si applica l'art. 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 REVISORE LEGALE

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito, vale, finché in vigore, quanto sancito dall'art. 10 lettere dalla b) alla i) del Dlgs. 460/97, mentre, in seguito, le statuizioni del CTS per quanto applicabili alla categoria "Altri ETS".

F.to: Franco Cecchi

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)